



# CLUB ALPINO ITALIANO



## ASSICURAZIONI

### RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

#### Oggetto dell'assicurazione

La polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (soci o non soci), per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività svolte e/o organizzate dall'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall'Assicurato, siano i medesimi soci o non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali e semprechè l'evento sia in rapporto di casualità con lo svolgimento e/o l'organizzazione delle attività.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all'Assicurato per danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare, propri o di persone delle quali debba rispondere (es.: mancata trasmissione elenchi soci agli effetti delle polizze Soccorso alpino, infortuni, ecc.).

#### Definizione dell' "Assicurato"

Il Club alpino italiano (sede sociale e sede legale), tutte le sue sezioni ed i loro raggruppamenti territoriali, i suoi organi tecnici centrali e periferici.

Si intendono compresi tra gli assicurati anche le singole sottosezioni in quanto facenti parte integrante delle rispettive sezioni ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto sociale del Sodalizio.

#### Definizione dei "Terzi"

Ai fini del presente contratto sono considerati terzi fra di loro:

- I singoli assicurati come sopra definiti;
- L'Assicurato e la singola persona, socia e non socia;
- Le singole persone - socie o non socie del C.A.I. - sono considerate terzi anche fra di loro nell'ambito della stessa attività svolta e/o organizzata dall'Assicurato.

#### Definizione delle "Attività"

Ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'Assicurato tutte le iniziative, le manifestazioni e/o gli spettacoli organizzati, quali ad esempio, ma non esclusivamente:

- gli interventi del Corpo nazionale soccorso alpino con o senza partecipazione di animali;
- le ascensioni, le escursioni, le gite di alpinismo, di sci, di sci-alpinismo, di sci da fondo-escursionistico, di speleologia, ecc.; le scuole, i corsi, ecc. di alpinismo, di sci, di sci-alpinismo, di sci di fondo-escursionistico, di speleologia, ecc.;
- le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, ecc.; le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, ecc.; con l'unica esclusione di ogni attività avente carattere agonistico, ma con l'inclusione delle gare sociali di qualsiasi tipo.

Valgono inoltre le seguenti estensioni della garanzia per:

#### TRASPORTO

La garanzia si intende estesa senza alcuna esclusione ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose, compresa la R.C. personale dei dipendenti dell'Assicurato, esclusa la responsabilità del vettore.

## **PROPRIETA' E/O ESERCIZIO DI ATTREZZATURE, IMPIANTI E MATERIALI**

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di attrezzature, di impianti e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento delle attività dell'Assicurato.

## **PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI FISSI PERTINENTI**

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati tutti e relativi impianti fissi pertinenti ove si svolgono le attività dell'Assicurato.

## **PROPRIETA', CONDUZIONE E/O USO DI VIE E/O SENTIERI ATTREZZATI**

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione e/o uso delle vie e/o sentieri attrezzati, nonché delle attrezzature di pareti adibite a palestre per istruzione ed esercitazione: è fatto tuttavia obbligo all'Assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione (**allegato n. 1**).

## **RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ADDETTI**

La garanzia copre, oltre alla Responsabilità dell'Assicurato, anche la Responsabilità personale dei partecipanti e degli addetti allo svolgimento e/o all'organizzazione di attività per conto dell'Assicurato, esclusa la Responsabilità civile derivante da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare.

## **DIFESA PENALE**

In caso di procedimento penale la Società assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società provvede al pagamento delle parcelle dei legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato.

Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.

## **Limiti territoriali e franchigia**

La garanzia vale nei territori di tutto il mondo, con una detrazione del 10% del danno liquidato per sinistro con il minimo di €. 516,46 ed il massimo di €. 2.582,28, che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

## **Massimali assicurati**

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) rispettivamente fino a concorrenza di:

## **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

€. 2.065.827,60 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma con il limite di:

€. 2.065.827,60 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di:

€. 2.065.827,60 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

## **Modalità di accesso alla copertura**

Sono automaticamente coperti tutti coloro che rientrano nella definizione della figura di "Assicurato".

La copertura è, per gli assicurati a titolo gratuito in quanto il premio da corrispondere alla compagnia viene versato annualmente dall'Organizzazione centrale del C.A.I.

La copertura ha comunque effetto a condizione che "l'attività" durante la quale si fosse verificato un sinistro, possa essere documentata tra quelle previste dalla polizza in vigore.

## Denuncia sinistri

La comunicazione di ogni denuncia di sinistro dovrà pervenire alla Sede legale (Via E.Petrella 19 - 20124 Milano) entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

## SOCCORSO ALPINO SOCI

### Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che il Club alpino italiano per Legge dello Stato organizza il soccorso alpino provvedendo direttamente ed indirettamente alla ricerca, al salvataggio ed al recupero delle persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita, durante la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in montagna, si precisa che i soci del C.A.I. anche se Guide e/o Aspiranti Guide, sono garantiti nel rimborso delle spese tutte (come di seguito indicato) incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta. E' inoltre garantita la corresponsione a favore dei soci di una diaria da ricovero ospedaliero pari a €. 5,16 al giorno, per un massimo di giorni 10 per persona e per evento, in caso di ricovero conseguente all'evento.

E' espressamente convenuto che l'assicurazione non si estende agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo e nemmeno ai sinistri derivanti dall'esercizio dello sci, fuori dalle forme classiche dello sci-alpinismo e dello sci di fondo-escursionistico. La garanzia si estende invece alle operazioni di soccorso a favore dei soci del C.A.I. che praticano la speleologia.

Per ogni operazione di salvataggio e/o recupero l'assicurazione cessa al momento in cui la squadra di soccorso raggiunge la sede di Condotta medica e, nel caso di recupero aereo, fino all'istituto di cura più prossimo al luogo in cui è effettuato il salvataggio e/o il recupero. La garanzia è però estesa al trasporto successivo che si rendesse necessario per le condizioni sanitarie dell'infortunato al fine di garantire le migliori cure o per permettere un avvicinamento al domicilio dell'infortunato qualora la degenza prevista sia superiore a giorni 3.

Si conferma inoltre che sono rimborsate anche le spese per l'eventuale intervento degli elicotteri (nei limiti dei massimali concordati). Si raccomanda comunque un oculato uso del mezzo aereo, anche perchè il continuo lievitare dei costi relativi finirebbe, prima o poi, col ripercuotersi sugli stessi assicurati. L'elicottero deve intervenire solo in caso di pericolo per la vita e non per infortuni di evidente modesta entità.

In caso di evento avvenuto in danno di persone, parte soci parte non soci, le spese da rimborsarsi saranno quelle afferenti i soci e stabilite mediante divisione in parti uguali delle spese totali rispetto al numero delle persone interessate.

### Limiti territoriali

La garanzia si intende limitata all'Europa e sono espressamente escluse le montagne extraeuropee nonché la zona Artica ed i territori della ex U.R.S.S.

### Massimali Assicurati

Il rimborso delle spese tutte indennizzabili ai sensi della presente polizza verrà effettuato con i seguenti limiti:

massimale catastofale	€.	36.151,98
massimale per socio	€.	15.493,71
diaria per Guida e/o Aspirante Guida	€.	77,47
diaria per iscritto al C.N.S.A.S.	€.	51,65
diaria per soccorritore volontario	€.	5,16
costo elicottero per minuto	€.	23,24

In caso di operazioni effettuate con il necessario ausilio di cani da valanga la diaria prevista per il soccorritore accompagnatore del cane verrà raddoppiata: a tal fine il C.N.S.A.S. si impegna a fornire elenco iniziale dei cani ed eventuali aggiornamenti.

Le spese per il trasporto dei soccorritori, le spese telefoniche, per il deperimento di materiali ed attrezzature, nonché eventuali altre spese, verranno liquidate nella misura forfettaria del 30% del

totale indennizzabile per le diarie dei soccorritori, restando comunque esclusi i danni occorsi ai mezzi di locomozione terrestri, natanti ed aerei partecipanti alle operazioni di soccorso, nonché eventuali danni cagionati dai mezzi stessi.

Rimane comunque inteso che sono totalmente indennizzabili, entro i limiti di massimale sopra indicati, le spese per il noleggio di elicotteri utilizzati nelle operazioni di soccorso e ciò con il limite di risarcimento di €. 23,24 al minuto.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati dalla REGA, il diritto fisso verrà liquidato separatamente in aggiunta al costo al minuto.

Si conviene inoltre, che per gli interventi di breve durata, la diaria o compenso pro-die, verrà corrisposta in misura percentuale pari al 50% dei massimi previsti in polizza. Al solo scopo di definire la "breve durata", si stabilisce di considerare tali gli interventi di durata non superiore alle 4 ore pro-die.

In caso di operazioni effettuate da squadre di soccorso estere, verranno rimborsate le spese tutte indennizzabili ai sensi della polizza, come da fatture, con i soli limiti dei massimali per socio e catastrofali e fermo restando il limite fissato in polizza per il puro costo/minuto relativo all'intervento degli elicotteri.

## **Definizione delle persone assicurate e decorrenza della garanzia**

### 1 - Soci già iscritti, precedentemente all'anno in corso

- a) si ricorda che la copertura assicurativa scade, salvo preventivo rinnovo del tesseramento, il 31 marzo dell'anno in corso;
- b) agli effetti assicurativi la qualità di "socio del C.A.I.", al momento del sinistro, sarà desunta dagli appositi elenchi dei soci pervenuti dalle sezioni alla Sede legale. L'efficacia della copertura decorre dal giorno successivo a quello di consegna degli elenchi alla Sede legale, che apporrà su di essi la data del loro arrivo. Si rammenta che, ai termini dell'art.14 - Regolamento generale- le sezioni devono far pervenire alla segreteria generale i nominativi dei soci entro quindici giorni dalla data di consegna del bollino;
- c) la garanzia si intenderà inoltre operante dalle ore 24 del giorno di spedizione dell'elenco, da parte della sezione, qualora questa avvenga a mezzo lettera raccomandata o via fax;
- d) da parte dei soci che rinnovano il tesseramento dopo il 31 marzo dell'anno in corso e che non desiderano avere ulteriori tempi di copertura assicurativa, è possibile ottenere la garanzia operante dalle ore 24 del giorno in cui è stato da loro effettuato il versamento (in conto corrente postale o a mezzo vaglia) dell'intera quota sociale in favore della sezione di appartenenza: in tal caso, al momento della denuncia di sinistro, sarà necessario allegare originale della ricevuta del versamento nonché conferma dell'avvenuta registrazione del tesseramento presso la Sede legale del Sodalizio;
- e) si fa presente che, con il rinnovo tesseramento per l'anno in corso, la copertura assicurativa sarà operante sino al 31 marzo dell'anno successivo.

### 2 - Nuovi soci

- f) Agli effetti assicurativi la qualità di "socio del C.A.I." sarà desunta secondo i criteri indicati ai precedenti punti 1-b/c/d, anche per gli iscritti dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno in corso. La copertura sarà valida sino al 31 marzo dell'anno successivo;
- g) sempre e solo agli effetti assicurativi è possibile garantire la copertura (per il periodo 1 novembre-31 dicembre) anche alle persone che desiderano, durante il periodo citato, iscriversi per l'anno successivo.

Le domande di iscrizione di tali nuovi soci dovranno però pervenire alla Sede legale esclusivamente tramite lettera raccomandata o via fax.

Es: per le persone che chiedono l'iscrizione per il 2002, durante il periodo 1 novembre-31 dicembre '01 la copertura assicurativa sarà operante (senza ulteriori costi) dal giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata sino al 31 marzo '03.

## **Non soci**

Le garanzie tutte della polizza sono estese anche alle persone dei non soci che occasionalmente partecipino ad attività ufficialmente organizzate dal C.A.I., alla condizione che i singoli nominativi vengano preventivamente segnalati alla sede legale del Sodalizio (Modulo All. 13).

Il premio relativo viene fissato in €. 0,52 per attività di durata giornaliera ed in €. 1,03 per attività di durata maggiore fino ad un massimo di sei giorni anche non consecutivi.

### **Denuncia sinistri**

Si ripetono le disposizioni con "pressante invito" affinché le sezioni ed i soci collaborino con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nel loro stesso interesse, per evitare i numerosi ripetitivi disguidi finora causati.

1) In caso di intervento di una stazione del C.N.S.A.S. - su territorio nazionale - non è necessaria alcuna segnalazione da parte dell'interessato o della sezione, essendo sufficiente il rapporto informativo che viene emesso dal capo stazione C.N.S.A.S.. Si raccomanda ai soci di comunicare ai membri del C.N.S.A.S. intervenuti i dati anagrafici, la sezione di appartenenza nonché di documentare la regolarità della loro iscrizione al C.A.I.

2) Solo in caso di interventi effettuati da strutture diverse dal C.N.S.A.S., sia sul territorio nazionale che in altre montagne europee, il socio è tenuto ad informare la segreteria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Via E. Petrella 19 - 20124 Milano - immediatamente dopo l'intervento precisando la meccanica dell'incidente, la località, il tipo di soccorso ottenuto e tutti i particolari relativi.

Alla suddetta segnalazione dovrà seguire, in tempi brevi, la trasmissione della fattura che verrà rimborsata solo nel rispetto delle tariffe e massimali sopra indicati. In caso di fatture estere il rimborso verrà effettuato al socio interessato in lire italiane al cambio in vigore alla data della fattura. Il trasferimento all'estero è di competenza dell'interessato.

### **N.B.: la fattura citata al punto 2 dovrà essere inviata:**

a) in originale, se l'intervento è stato effettuato da strutture (leggi: società private di elicotteri) nazionali;

b) in fotocopia, se l'intervento è stato effettuato da strutture estere, essendo l'originale necessario per il trasferimento della valuta da parte del socio interessato.

Le sezioni sono pregate di dare la massima diffusione possibile alla presente polizza (attraverso la bacheca e/o notiziario sezionale) nell'esclusivo interesse dei propri soci.

## **INFORTUNI**

### **Infortunati Istruttori - Accompagnatori - Aiuto istruttori - Allievi delle Scuole e/o Corsi C.A.I.**

#### **Oggetto dell'Assicurazione**

La copertura assicurativa è prestata per gli infortuni (morte, invalidità permanente), per il rimborso delle spese di cura e per l'indennità giornaliera in caso di ricovero a favore delle categorie sotto indicate e secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

La garanzia è operante anche per le persone di età superiore ai 75 anni, con le seguenti limitazioni:

- Morte - il capitale assicurato viene ridotto del 25%
- Invalidità Permanente - si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l'invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l'indennizzo solo per la parte eccedente.

#### **Categorie previste nella polizza**

La copertura assicurativa è prestata per gli infortuni che possono subire le sotto indicate persone:

## CATEGORIA A:

- Istruttori nazionali di alpinismo, sci-alpinismo, speleologia, Accompagnatori nazionali di alpinismo giovanile ed escursionismo.
  - Istruttori di alpinismo, arrampicata libera, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, speleologia ed Accompagnatori di alpinismo giovanile ed escursionismo.
  - Gli Accademici del CAI si intendono equiparati agli Istruttori
- Sono coperti, per l'intero arco di 12 mesi: tutti gli istruttori ed accompagnatori sopra citati.

## GARANZIE E MASSIMALI PREVISTI PER OGNI PERSONA

### Combinazione 1=B

- Caso morte	€.	103.291,38
- Caso invalidità permanente	€.	154.937,07
- Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (con franchigia di €. 103,29)	€.	1.549,37
- Indennità giornaliera per ricovero da infortunio (con franchigia fissa di 2 gg.)	€.	25,82/gg.
- Responsabilità civile verso terzi, durante la pratica ricreativa non professionale, per danni cagionati con il limite di €. 1.032.913,80 per sinistro, €. 516.456,90 per persona, €. 516.456,90 per danni a cose e/o animali. (La responsabilità civile verso terzi durante attività didattica è già coperta da altra polizza attivata per tutti gratuitamente dalla Sede legale).		

## MODALITA' DI ACCENSIONE

La copertura è direttamente e automaticamente attivata per tutti dalla Sede legale all'inizio di ogni anno in base agli Albi di categoria tenuti dai rispettivi organi tecnici centrali.

Il premio globale, fissato per ciascuna persona in €. 253,06 annue è a carico della Sede legale per un importo di €. 185,92 La differenza di €. 67,14 annue è a carico dei beneficiari e sarà addebitata contabilmente alle rispettive sezioni di appartenenza.

Per coloro che non intendessero avvalersi dell'elevazione massimali ed attivazione R.C. in attività personale, restano in vigore i benefici previsti dalla combinazione 2 (sottoindicati) ed ovviamente senza alcun esborso. In questo caso però gli Istruttori ed Accompagnatori interessati, soprattutto quelli di nuova nomina, dovranno comunicare tale intenzione esclusivamente tramite le rispettive sezioni di appartenenza che dovranno inviare l'apposito modulo alla Sede legale tramite lettera raccomandata. (**Allegato n. 3**)

Tutti gli appartenenti alla categoria A, già coperti negli anni precedenti, rimarranno inseriti nelle combinazioni già scelte, salvo diversa comunicazione che dovrà pervenire dalla sezione di appartenenza a mezzo raccomandata.

### Combinazione 2=A

- Caso morte	€.	51.645,69
- Caso invalidità permanente	€.	77.468,53
- Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (con franchigia di €. 103,29)	€.	1.549,37
- Indennità giornaliera per ricovero da infortunio (con franchigia fissa di 2 gg.)	€.	25,82/gg.

**N.B.:** la Combinazione 2 non comprende la garanzia responsabilità civile, se trattasi di attività personale.

**CATEGORIA B-** *Aiuto istruttori di alpinismo, arrampicata libera, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, speleologia ed operatori sezionali di alpinismo giovanile o degli altri corsi in oggetto.*

La copertura assicurativa è prestata per i seguenti periodi di tempo:

#### Combinazione 1=B (Massimali come per categoria A - esclusa R.C. per attività personale )

- Copertura 12 mesi €. 253,06 pro capite
- Copertura 6 mesi €. 164,23 pro capite
- Copertura per ogni uscita €. 4,65 pro capite

#### Combinazione 2=A (Massimali come per categoria A- esclusa R.C. per attività personale)

- Copertura 12 mesi €. 126,02 pro capite
- Copertura 6 mesi €. 81,08 pro capite
- Copertura per ogni uscita €. 2,32 pro capite

#### **CATEGORIA C- Allievi dei corsi in oggetto**

La copertura assicurativa è prestata per le giornate di lezioni previste dal corso, compresa ogni attività accessoria anche se non effettuata durante le giornate in cui si svolgono le lezioni pratiche (es.: chiedendo la copertura per le giornate di lezione pratica sono in garanzia, senza ulteriore esborso, anche le lezioni che, come da programma, vengono organizzate durante le serate infrasettimanali per esercitazioni in palestra, manovre di corda, ecc.)

#### Combinazione 1=B (Massimali come per categoria A escluso l'indennità giornaliera per ricoveri da infortunio)

- Premio da corrispondere per ogni uscita €. 4,65 pro capite

#### Combinazione 2=A (Massimali come per categoria A escluso l'indennità giornaliera per ricoveri da infortunio)

- Premio da corrispondere per ogni uscita €. 2,32 pro capite

#### **MODALITA' DI ACCENSIONE DELLE COPERTURE PER LE CATEGORIE "B" E "C"**

Le sezioni o scuole che intendono assicurare le persone di cui alle categorie "B" e "C" devono trasmettere alla Sede legale la richiesta di copertura, sugli appositi modelli (allegato 4 per coperture aiuto istruttori annuali o semestrali/ allegato n. 5 per corsi), esclusivamente tramite lettera raccomandata o fax; di conseguenza, verrà addebitato alle sezioni il costo del premio da corrispondere in base agli elenchi nominativi allegati alla richiesta di copertura.

L'assicurazione non potrà decorrere prima delle ore 24 del giorno in cui le singole sezioni e scuole avranno effettuato, con lettera raccomandata o fax, la comunicazione dei nominativi delle persone da assicurare ed il/i periodo/i di tempo per cui l'assicurazione dovrà essere prestata.

Si ricorda inoltre che, per i corsi da organizzare sotto la tutela del competente organo tecnico centrale (corsi di alpinismo, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, speleologia, alpinismo giovanile) la copertura assicurativa è attuabile solo dopo aver ottenuto il nulla-osta secondo le direttive previste dagli organi tecnici centrali competenti.

Per gli altri corsi (escursionismo, sci, ecc.) è invece necessario allegare alla richiesta di copertura assicurativa anche il programma completo dell'attività pratica e delle eventuali attività accessorie.

#### **Denuncia dei sinistri e obblighi relativi**

La comunicazione di ogni denuncia di sinistro dovrà pervenire alla Sede legale entro tre giorni dal momento in cui si è verificato un incidente mortale, entro 15 giorni per tutti gli altri casi. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio delle persone infortunate, la data, il luogo e l'ora del sinistro.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare a periodi non superiori a 30 giorni e fino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Organizzazione centrale del C.A.I. (Via E. Petrella 19 - 20124 Milano). L'assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto, devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

#### **Limiti Territoriali**

L'assicurazione vale per il mondo intero, con inclusione delle zone inesplorate o desertiche.

### **Precisazione delle garanzie**

**1** - L'assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati subiscono durante l'espletamento della propria attività anche accessoria comprese le esercitazioni teoriche e pratiche anche in palestra alpina e durante ogni escursione e/o ascensione, di qualsiasi tipo e grado, effettuate in comitiva o isolati, in ogni periodo dell'anno. Per gli Istruttori o Accompagnatori anche indipendentemente dalla specifica attività didattica ma comunque attinente al rischio alpinistico o speleologico.

**2** - Sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti:

- dall'uso di sci anche in alta montagna;
- dall'uso di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre e/o natante;
- dalla partenza e fino al ritorno in sede e/o luogo di raduno;
- dalle operazioni di soccorso alpino;
- dalla partecipazione a rally o raid di sci-alpinismo.

**3** - Sono inoltre compresi:

- gli infortuni avvenuti in circostanze che, pur essendo previste dagli articoli precedenti, possono presentare gli estremi di una impresa rischiosa, nonché quelli conseguenti a vertigini, attraversamenti di corsi d'acqua e laghi ivi compreso l'annegamento, e determinate cause atmosferiche come i congelamenti, gli assideramenti e le lesioni prodotte da fulmini, nonché conseguenti a valanghe, frane, cadute sassi, ecc. In caso di mancato ritorno di una o più persone da un'escursione/ascensione senza il recupero dei corpi delle vittime, si darà luogo al pagamento delle somme assicurate con la presente polizza, non prima che sia trascorso un anno dalla scomparsa.

**4** - Sono compresi gli infortuni derivanti da movimenti tellurici della crosta terrestre (terremoti e/o maremoti, ecc.), alluvioni od altre calamità naturali con il limite massimo di indennizzo per evento di €. 516.456,90

**5** - La garanzia si intende estesa alle lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivassero direttamente da morsicatura di animali in genere o da punture di insetti, ferma l'esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia.

**6** - A parziale deroga dell'art. 2 e delle C.G.A., l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici, mentre si trova all'estero in un paese sino allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

**7** - Si intendono inoltre valide le seguenti condizioni:

- a) rinuncia al diritto di surrogazione
- b) colpi di sole, calore e congelamento
- c) asfissia e avvelenamento
- d) punture di insetti
- e) estensione alle ernie addominali da sforzo ed alle lesioni muscolari determinate da sforzi
- f) infortuni in stato di malore
- g) imprudenze e negligenze gravi
- h) tumulti popolari ed atti violenti.

**8** - Relativamente agli assicurati delle categorie "A" e "B", la garanzia si intende prestata anche per incarichi che gli stessi dovessero espletare per conto del Club alpino italiano (Sede legale e suoi

organi tecnici centrali, ivi compresi i relativi spostamenti e sempreché l'incarico affidato risulti da idonea documentazione a mani del C.A.I. stesso.

**9** - Gli assicurati sono esonerati dal comunicare gli eventuali contratti, di assicurazione contro gli infortuni, già attivati da loro stessi.

**10** - Indennità giornaliera per degenza ospedaliera a seguito di infortunio - relativamente agli assicurati di cui alle categorie "A" e "B", In caso di ricovero in Istituto di cura, reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi del presente contratto, verrà corrisposta per un periodo non superiore a 180 giorni, una indennità fissa nella misura indicata in polizza per ogni giorno di effettiva degenza. Agli effetti del computo dell'indennità dovuta, il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano come giorno unico.

**11** - Resta inteso che per ogni sinistro che dovesse coinvolgere più persone la Società non sarà tenuta all'indennizzo per somme eccedenti €. 1.032.913,80

## **Franchigie**

**Garanzia per invalidità permanente** - Resta stabilito che non viene corrisposta alcuna indennità per invalidità permanente quando questa, valutata in base alle percentuali ed alle altre disposizioni di cui alle C.G.A., sia di grado non superiore al 5%.

Se l'invalidità permanente supera il 5% ma non il 20% della totale, verrà corrisposta l'indennità solo per la parte eccedente il 5%.

Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale, l'indennità verrà corrisposta integralmente ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione.

**Garanzia rimborso spese di cura da infortunio** - L'assicurazione è prestata con una franchigia di €. 103,29 a carico dell'Assicurato.

Le spese di trasporto a mezzo ambulanza non sono invece soggette ad alcuna franchigia.

**Indennità giornaliera per ricoveri da infortunio** - L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa di due giorni e pertanto il pagamento della diaria decorrerà dal terzo giorno di ricovero.

## **Appendice per il rimborso spese di cura a seguito di infortunio**

Con la presente appendice, che fa parte della polizza suindicata, e con le modalità che seguono

LA SOCIETA' ASSICURA FINO ALLA CONCORRENZA DI €. 1.549,37 IL RIMBORSO DELLE SPESE RESE NECESSARIE DA INFORTUNIO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA E SOSTENUTE PER:

- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);
- onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
- cure, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) fino ad un importo pari al 25% del massimale assicurato;
- trasporto dell'assicurato in autoambulanza all'Istituto di cura o all'ambulatorio fino ad un importo pari al 10% del massimale Assicurato con il massimo di €. 154,94

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato od ai suoi eredi a termini della presente appendice su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero verrà eseguito in Italia in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, desunto dalla quotazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

In caso di controversia sulla pertinenza e/o sulla misura dei rimborsi vale, anche per questa specifica garanzia, quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. "Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni".

La Società rimborsa all'assicurato le spese non riconosciute dal "Servizio Sanitario Nazionale" e da Lui sostenute per le prestazioni suindicate.

Nel caso in cui l'Assicurato non si avvalga del servizio Sanitario Nazionale, la Società effettuerà - fino alla concorrenza del precitato massimale - il rimborso nella misura dell'80% (ottanta per cento) delle spese effettivamente sostenute.

### **Appendice per assicurazione infortuni aeronautici**

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i voli turistici o di trasferimento in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti.

In detta estensione non sono però compresi i voli effettuati: su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs, su velivoli ed elicotteri eserciti da aziende di lavoro aereo durante i voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri.

In caso di contrasto con le Condizioni Generali o Particolari della garanzia "infortuni a terra", si conviene che l'assicurazione concessa nei limiti di cui al precedente punto vale anche per gli atti di pirateria, sabotaggio, dirottamento, purché non conseguenti a guerra (anche non dichiarata) o insurrezione.

L'assicurazione vale per gli stessi casi di morte, invalidità permanente e per i medesimi capitali previsti dalla garanzia "a terra", ma entro i limiti del successivo articolo.

Il rischio volo inizia nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa mediante scale o altre attrezzature aeroportuali fanno parte del rischio volo.

L'eventuale estensione di garanzia alla Responsabilità civile, pattuita per i rischi a terra in caso di infortunio del quale sia ritenuto responsabile il Contraente non vale per gli infortuni aeronautici.

Limiti all'accumulazione di capitali per assicurazioni aeronautiche:

Resta inteso che la somma delle garanzie previste dalla presente estensione e da eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni (individuali e cumulative) non potrà superare i capitali di:

a) €. 1.032.913,80 per il caso di morte; €. 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale; €. 258,23 al giorno per il caso di invalidità temporanea assoluta per persona.

b) €. 5.164.568,99 per il caso di morte; €. 5.164.568,99 per il caso di invalidità permanente totale; €. 5.164,57 per il caso di inabilità temporanea assoluta complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni "cumulative" stipulate dallo stesso Contraente.

I limiti di accumulazione sopra stabiliti non sono soggetti ad adeguamento anche se sia stata pattuita per i rischi a terra d'indicizzazione di prestazioni e premio. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzioni ed imputazioni proporzionale sui singoli contratti.

## **1. Gite, escursioni, campeggi organizzati dai destinatari della circolare.**

### **Infortuni Gite e Campi Estivi - Manutenzione Rifugi, Sentieri, ecc. - Convegni, Assemblee, Commissioni**

Trattasi dell'estensione garanzie, della polizza precedentemente descritta, alle attività in oggetto, comprese le escursioni effettuate con racchette da neve, con le precisazioni sottoindicate.

#### *Massimali e premi*

Gli infortuni subiti dai partecipanti alle suddette attività, soci o non soci del C.A.I., sono coperti con i seguenti massimali per persona:

### **Combinazione unica**

a) caso morte	€.	51.645,69
b) caso invalidità permanente	€.	77.468,53
c) rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (con franchigia di €.103,29)	€.	1.549,37
Premio finito per ogni giornata e per ogni persona	€.	2,32

### *Modalità di accesso alla copertura*

Le sezioni, sottosezioni, convegni ed OTP del CAI che intendano assicurare i partecipanti alle suddette attività devono trasmettere alla Sede legale la richiesta di copertura assicurativa esclusivamente tramite lettera raccomandata o fax da effettuarsi entro le ore 24 del giorno precedente l'attività organizzata; di conseguenza verrà addebitato ai richiedenti il costo del premio da corrispondere in base al numero di persone indicate nella raccomandata.

Nella richiesta (allegato n. 6) dovranno comparire:

- tipo di attività: es. gita alpinismo giovanile, escursione su ghiacciaio, ecc.
- data delle giornate durante le quali si desidera la copertura (non interessa la località o la meta dell'attività)
- elenco nominativo dei partecipanti con relative date di nascita, solo quando l'attività è di durata superiore ai due giorni.

**N.B.:** Qualora l'attività abbia la durata di una o due giornate è sufficiente indicare il solo numero dei partecipanti. In caso di incidente, alla denuncia da trasmettere alla Sede legale, dovrà però essere allegato l'elenco completo dei partecipanti, sottoscritto dal responsabile dell'attività e dal presidente di sezione o dell'organo tecnico periferico (leggi Commissioni regionali o interregionali) da cui dipende l'organizzazione.

### *Condizioni particolari*

La garanzia è prestata anche per il viaggio di andata e ritorno utilizzando mezzi pubblici o autobus da noleggio, con esclusione di aerei ed autovetture private. Per altre garanzie particolari vale quanto previsto dalla polizza infortuni istruttori ed allievi.

Si precisa che l'assicurazione vale per il mondo intero, con inclusione delle zone inesplorate o desertiche.